

## Stampa e Informazione

## Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 96/14

Lussemburgo, 10 luglio 2014

Sentenza nella causa C-138/13 Naime Dogan / Bundesrepublik Deutschland

## Il requisito di conoscenza elementare del tedesco cui la Germania subordina il rilascio di un visto ai fini del ricongiungimento di coniugi di cittadini turchi residenti legalmente sul suo territorio è in contrasto con il diritto dell'Unione

Tale requisito introdotto nel 2007 non è compatibile con la clausola di «standstill» dell'Accordo di associazione con la Turchia

Nel contesto del ricongiungimento di coniugi cittadini di paesi terzi, la Germania subordina in linea di principio, dal 2007, il rilascio di un visto alla capacità, per il coniuge che intende raggiungere il soggiornante, di esprimersi in tedesco almeno in modo elementare. Tale nuova condizione mira a contrastare i matrimoni forzati e a favorire l'integrazione.

La sig.ra Dogan, cittadina turca residente in Turchia, desidera raggiungere il marito in Germania. Quest'ultimo, anch'egli di nazionalità turca, vive dal 1998 in tale paese, dove dirige una società a responsabilità limitata di cui è l'azionista maggioritario e dove possiede un permesso di soggiorno a tempo indeterminato. Nel gennaio 2012, l'ambasciata tedesca ad Ankara ha di nuovo respinto la domanda di visto per ricongiungimento familiare proposta dalla sig.ra Dogan, con il motivo che quest'ultima non dispone delle conoscenze linguistiche necessarie.

La sig.ra Dogan ha pertanto proposto un ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania). Quest'ultimo chiede alla Corte di giustizia se il requisito linguistico imposto dalla Germania dal 2007 sia compatibile con il diritto dell'Unione e, in particolare, con la clausola di «standstill» convenuta all'inizio degli anni '70 nell'ambito dell'Accordo di associazione con la Turchia<sup>1</sup>. Tale clausola vieta l'introduzione di nuove restrizioni alla libertà di stabilimento<sup>2</sup>.

Con la sentenza odierna, la Corte risponde che la clausola di «standstill» non ammette una misura di diritto interno, introdotta successivamente all'entrata in vigore di detta clausola nello Stato membro interessato, che impone al coniuge di un cittadino turco residente in detto Stato di provare previamente l'acquisizione di conoscenze elementari della lingua ufficiale di tale Stato per poter fare ingresso nel territorio di quest'ultimo a fini di ricongiungimento familiare<sup>3</sup>.

Infatti, un siffatto requisito linguistico rende più difficile il ricongiungimento familiare, aggravando le condizioni della prima ammissione, sul territorio dello Stato membro interessato, del coniuge di un cittadino turco rispetto a quelle applicabili al momento dell'entrata in vigore della clausola di «standstill». Una normativa in tal senso costituisce, ai sensi di detta clausola, una nuova restrizione all'esercizio della libertà di stabilimento da parte dei cittadini turchi.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tale clausola figura nel protocollo addizionale firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità economica europea con il regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, per la conclusione del protocollo addizionale e del protocollo finanziario, firmati il 23 novembre 1970 e allegati all'accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, e relativo ai provvedimenti da prendere per la loro entrata in vigore (GU L 293, pag. 1).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tale divieto va valutato con riferimento alle restrizioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della clausola per lo Stato membro interessato (1° gennaio 1973 nel caso della Germania).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tenuto conto di tale risposta, la Corte non considera necessario esaminare la seconda questione sottopostale dal Verwaltungsgericht, volta ad accertare se la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, pag. 12), ammetta o meno il requisito linguistico controverso.

La Corte ricorda che il ricongiungimento familiare costituisce uno strumento indispensabile per permettere la vita in famiglia dei lavoratori turchi inseriti nel mercato del lavoro degli Stati membri, e contribuisce sia a migliorare la qualità del loro soggiorno sia alla loro integrazione in tali Stati.

Infatti, la decisione di un cittadino turco, quale il sig. Dogan, di stabilirsi in uno Stato membro per esercitarvi un'attività economica in modo stabile può essere influenzata negativamente qualora la normativa di tale Stato renda difficile o impossibile il ricongiungimento familiare, di modo che il cittadino interessato può eventualmente trovarsi costretto a scegliere tra la sua attività nello Stato in parola e la propria vita di famiglia in Turchia.

Infine, anche se l'introduzione di una nuova restrizione può essere ammessa qualora sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, sia idonea a garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vada al di là di quanto necessario per ottenerlo, la Corte considera che nel caso di specie tali condizioni non sono soddisfatte.

Infatti, anche supponendo che i motivi esposti dal governo tedesco (ossia l'obiettivo di contrastare i matrimoni forzati e quello di favorire l'integrazione) possano costituire motivi imperativi di interesse generale, nondimeno una normativa nazionale come quella che prevede il requisito linguistico di cui trattasi va al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, dal momento che la mancata prova dell'acquisizione di conoscenze linguistiche sufficienti comporta automaticamente il rigetto della domanda di ricongiungimento familiare, senza tenere conto delle circostanze proprie di ciascun caso di specie.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il <u>testo integrale</u> della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «Europe by Satellite» 🗆 🖀 (+32) 2 2964106